

Reg. Sent. 1259/2025

Depositata il 17.07.2025

n. 1492/22 R.G. Tribunale

n. 3697/21 R.G. notizie di reato

TRIBUNALE DI PESCARA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del dott. Gianluca Sarandrea, alla pubblica udienza del 17.7.2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

Sentenza

nel procedimento penale a carico di

D. L. M., nato a (...) il (...), residente ad (...) in via (...)

Libero Presente

Difeso di fiducia dall'Avv. M. F. del Foro di Chieti

Imputato

Del reato p. e p. dall'art. 44 co. 1 lett. c) D.P.R. del 06.06.2001 n. 380 perché, in qualità di proprietario del terreno sito nel Comune di (...) alla Via (...), distinto in catasto al foglio (...) particella n. (...), realizzava, in assenza di permesso di costruire e in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, opere edilizie costituite da N. 2 strutture in legno e da N. 1 struttura in metallo, tutte adibite a ricovero di bestiame.

In Pescara, il 10.10.2017

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di giudizio immediato, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna emesso dal Gip in sede, D. L. M. è stato citato a giudizio per il reato a lui ascritto.

All'udienza del 19.10.2023, dopo che quella del 23.2.2023 era stata rinviata per impedimento del giudice, è stato aperto il dibattimento e sono state ammesse le prove richieste dalle parti.

Nel corso dell'istruttoria sono stati sentiti i testi D. M. e G. A.

All'odierna udienza, dopo l'esame dell'imputato, è stato sentito il teste D. A. ed il giudice, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale e raccolte le conclusioni delle parti, si è pronunciato come da dispositivo.

Ritiene il Giudice che gli esiti dell'istruttoria dibattimentale non consentano di riscontrare la fondatezza dell'accusa nei riguardi di D. L. M. in ordine ai fatti a lui ascritti in rubrica.

Pur provata infatti la costruzione dei manufatti meglio descritti in rubrica, sul fondo a lui intestato, come comprovato dalla deposizione dei testi del PM, tuttavia gli esiti dell'istruttoria hanno evidenziato come tali manufatti non siano riconducibili all'odierno imputato.

D. A., nel corso della sua deposizione ha infatti riferito di aver ottenuto dall'anno 2019 l'uso del fondo in esame da parte del D. L., pur non avendone formalizzato l'acquisto, e di aver egli stesso realizzato le opere in oggetto; a specifica domanda infatti il teste ha precisato che al momento in cui il D. L. gli aveva concesso il fondo, sullo stesso non vi era alcuna costruzione.

Tale aspetto, per la verità era emerso già dalla deposizione dei testi D. M., veterinario del distretto sanitario di (...), e G. A., responsabile della Polizia locale del Comune di (...), i quali hanno concordemente precisato che a seguito di un loro intervento avevano notato la presenza nelle strutture in esame del bestiame di proprietà del (...).

Tanto premesso, ritiene il giudice che l'istruttoria dibattimentale nei termini appena descritti non abbia consentito di appurare la penale responsabilità di D. L. M. in merito al reato a lui ascritto.

Appare evidente infatti come alcun concreto elemento utilizzabile per la decisione converga nel riscontrare la responsabilità dell'imputato, dovendosi attribuire la realizzazione delle opere abusive all'utente del terreno D. A. il quale, nel corso del suo esame, interrotto ai sensi dell'art. 63 c.p.p., ha ricondotto a sé tali costruzioni.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte ne deriva pertanto che nei confronti di D. L. M. debba essere emessa una pronuncia assolutoria per non aver commesso il fatto.

PQM

Visto l'art. 530 c.p.p.

Assolve D. L. M. dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto

Pescara, 17.7.2025

Il Giudice

Dott. Gianluca Sarandrea